Sent. n. 154/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, Cons. Alberto Rigoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46675** del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nato OMISSIS, C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio legale in Viale delle Medaglie d'Oro n. 266, come da procura in atti;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma, Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;

Uditi, nella pubblica udienza del 29 settembre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avv. De Vizio Pierpaolo in sostituzione dell'Avv. Tartaglia Angelo Fiore per il ricorrente OMISSIS e l'Avv. Mariateresa Nasso, per l'Inps.

FATTO

Con ricorso del 23.10.2025 OMISSIS, già appartenete alla Guardia di Finanza e cessato dal servizio il 25.11.2011, riferisce di aver maturato un'anzianità contributiva pari ad anni 45 e mesi 2.

Nel dicembre 2011 gli è stato riconosciuto un trattamento ordinario diretto di anzianità di anni 44 e mesi 9 di contribuzione.

Con determina OMISSIS del dicembre 2017, il suo trattamento previdenziale è stato riliquidato dall'INPS di Rimini, sempre con il sistema retributivo, in applicazione del criterio del duplice calcolo su 40 anni di contributi, sulla base della nota operativa n. OMISSIS del 13 giugno 2008 della Direzione Centrale Pensioni INPDAP, corrispondendogli i relativi arretrati dal 25 novembre 2011, data di collocamento in congedo.

Il predetto provvedimento di riliquidazione è stato impugnato una prima volta dall'odierno ricorrente dinanzi a questa Sezione (giudizio n. 45072), lamentando la non corretta applicazione della citata nota operativa INPS n. 26/2008, e denunciando la non chiara esplicazione delle modalità di computo ed in ogni caso l'iniquità del criterio di calcolo seguito dall'istituto previdenziale.

Il ricorrente ha altresì dedotto l'ingiustizia di un sistema previdenziale che non consenta di valorizzare i contributi superiori ai 40 anni ed all'80% della base pensionabile.

Tale ricorso è stato respinto da questa Sezione con sentenza n. 27/2020 del 3.03.2020, che ha riconosciuto come correttamente applicata la citata nota operativa e l'avvenuta attribuzione al ricorrente del più favorevole trattamento derivante dal duplice calcolo sui quarant'anni di contributi, reputando infondate le ulteriori questioni sollevate.

Una seconda richiesta di riconoscimento dei benefici combattentistici previsti

dall'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, ha portato alla sentenza n. 281/2021, con la quale questa Sezione ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricalcolo dell'indennità di buonuscita in favore del giudice amministrativo, e per il resto ha rigettato il ricorso.

Con l'odierno ricorso, OMISSIS chiede il riconoscimento del diritto, a decorrere dal 25.11.2011, del trattamento pensionistico di privilegio calcolato sul trattamento pensionistico ordinario liquidato dall'INPS – Direzione Provinciale di Rimini con l'Atto nr. OMISSIS del 03.10.2017 e applicando il sistema del "duplice calcolo" previsto dalla Nota Operativa INPDAP nr. 26 del 13.06.2008 e condanna della resistente Amministrazione a corrispondere le dovute differenze di trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo.

OMISSIS riferisce che l'INPS – Direzione Centrale Pensioni – Ufficio I – Normativa con la Nota Operativa nr. 26 del 13.06.2008 dopo aver richiamato il fatto che il rendimento pensionistico dei trattamenti sarebbe determinato dalla sommatoria dell'aliquota inerente agli anni maturati dall'iscritto alla data del 31.12.1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31.12.1992, nei limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva e fatto rilevare che gli anni eventualmente eccedenti non incidevano nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.lgs. nr. 503/1992, ha evidenziato che tale modalità di calcolo avrebbe potuto essere più sfavorevole per coloro che cessavano dal servizio con una anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio e, pertanto, disponeva che ai fini del calcolo pensionistico fossero effettuati due calcoli:

- uno derivante dall'importo spettante considerando nella "Quota A" l'intera anzianità maturata al 31.12.1992 e nella "Quota B" l'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;

- uno derivante dall'importo spettante considerando nella "Quota B" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella "Quota A" solo gli anni necessari al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni, e dunque di mettere in pagamento il trattamento più favorevole fra quelli derivanti dai suddetti calcoli.

Il ricorrente ritiene detto calcolo erroneo in quanto non gli sarebbe stato applicato il trattamento più favorevole in base al principio del doppio calcolo che nell'atto r. OMISSIS emesso in data 12.06.2023 dall'INPS – Direzione Provinciale di Rimini non è stato attribuito al ricorrente il più favorevole fra i trattamenti scaturenti dalle due modalità di calcolo individuate dalla Circolare Operativa nr. 26 dell'INPS, che sarebbe stata disattesa.

Si costituisce l'INPS con memoria del 11.05.2026 chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem di ogni contestazione relativa alla corretta applicazione della nota operativa 26/2008 e alla correttezza dell'importo della pensione alla decorrenza, nonché di accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

All'udienza del 21.05.2026 è stato assegnato un termine alle parti per replicare sui calcoli effettuati.

All'udienza del 29 settembre 2026 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Qualsiasi contestazione rivolta alla nota operativa INPDAP n. 26/2008 è stata affrontata e risolta da questa Sezione con la sentenza n. 239/2017 con la quale è stato respinto il ricorso, con contestuale riconoscimento del più favorevole importo applicato con la determina dell'INPS n. OMISSIS in esecuzione della nota operativa n. 28 in data 13 giugno 2008.

La correttezza di tale determinazione è stata confermata con sentenza di questa Corte n. 27/2020 alla quale si rimanda ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c.

La sentenza n. 281/2021 ha respinto il ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.

Nello specifico dell'odierno ricorso, la Corte prende atto che l'Istituto previdenziale ha rielaborato la posizione di OMISSIS, da ultimo con due provvedimenti, e precisamente:

1) OMISSIS del 08.04.2024 con la quale è stata riconosciuta la pensione di privilegio di euro 46.387,92. Il relativo foglio di calcolo riporta i dati di riferimento ed il riepilogo individua l'esito con i relativi arretrati, corrisposti sul cedolino di luglio 2024;

2) OMISSIS del 6.03.2025, elaborata in quanto nella determina del 2024 per mero errore materiale non era stato correttamente inserito il periodo

degli arretrati, riconosciuti nel termine prescrizionale di cinque anni.

Il pagamento dei relativi arretrati è stato effettuato sul cedolino di maggio 2025, come da foglio di calcolo e riepilogo.

Non vi sono elementi per ritenere che dette determine non corrette nella definizione del trattamento del ricorrente.

La domanda, pertanto, dev'essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, e sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio a favore dell'INPS, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Bologna, 29 settembre 2026.

Il Giudice

Cons. Alberto Rigoni

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 5 ottobre 2026

p. il Direttore di Segreteria

dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 5 ottobre 2026

p. il Direttore di Segreteria

dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)